



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI**

Sezione Civile

Il Tribunale di Pescara Sezione Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado avente ad oggetto: contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.), promosse

**DA**

M.G. in proprio e quale legale rappresentante della C.C.M.G. & C. s.n.c. dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di PESCARA del 21/03/2001 rappresentato e difeso dall'avv. M.C.Z. come da mandato in atti

**RICORRENTE**

**CONTRO**

G.L. in qualità di curatore del Fallimento di G.M. nonché della C.C.M.G. & C. s.n.c. rappresentato e difeso dall'Avv. M.G. come da mandato in atti.

**RESISTENTE**

Oggetto: Contestazione del rendiconto del Curatore

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

1. In data 16/02/2023 M.G. in proprio e quale legale rappresentante della C.C.M.G. & C. s.n.c. proponeva osservazioni al rendiconto di gestione depositato dal curatore il 27/12/2022 *ex art.* 116 l.f.; all'udienza fissata per la sua approvazione il Giudice Delegato, su istanza del Sig. M.G., concedeva un rinvio dell'udienza ed autorizzava il predetto a richiedere, per specifiche e singole operazioni, come contenute nel rendiconto, di poter esaminare il libro del fallimento che, con l'intervento del curatore, doveva essere messo a disposizione in copia, disponendo altresì che le richieste e le risposte fossero trasmesse via pec tra il legale del M.G. ed il curatore.



**1. 1.** Il M.G., indi, trasmetteva telematicamente, lo stesso giorno dell'udienza del 07/03/2023, ulteriori osservazioni al rendiconto *ex art.* 116 L.F., ribadendo di volersi opporre all'approvazione del rendiconto presentato dal curatore. Nel corso della suddetta udienza, il curatore formulava le proprie controdeduzioni avverso i motivi di contestazione.

**1. 2.** Persistendo il contrasto tra le parti, il Giudice Delegato apriva la fase contenziosa fissando *ex art.* 189 c.p.c. l'udienza collegiale del 10/07/2023, previa iscrizione della causa a ruolo a cura dell'istante e concedendo così i termini per la precisazione delle conclusioni per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di repliche.

**2.** La difesa del M.G. procedeva quindi all'iscrizione della causa a ruolo il 28/03/2023 con introduzione del presente procedimento iscritto al n. 1339/2023, mediante il deposito di un nuovo atto denominato "*Ricorso ex art. 189 c.p.c. e 116 L.F.*".

**2. 1.** Si è così costituita la Curatela che ha chiesto il rigetto del ricorso per come articolato dal M.G.; in particolare deducendo l'inammissibilità per tardività delle osservazioni proposte in tempo successivo al termine previsto *ex art.* 116 l.f., non presentandosi le deduzioni e le richieste contenute nel ricorso iscritto a ruolo *ex art.* 116 L.F. ed art. 189 c.p.c. come meramente riepilogative e di identico contenuto rispetto alle prime osservazioni del 16/02/2023 e del 07/03/2023. Ha, poi, eccepito la tardività della costituzione del ricorrente poiché il deposito in sede civile introduttivo del giudizio era avvenuto in data 28/03/2023, ben oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore rispetto al provvedimento reso alla presenza delle parti all'udienza del 07/03/2023 con conseguente estinzione del contenzioso di opposizione. Nel merito la curatela ha, infine, dedotto la genericità dei motivi di doglianza e in ogni caso la loro infondatezza.

**2. 2.** *Medio tempore* M.G. formulava reclamo avverso i decreti emessi dal G.D. Dott.ssa ..., così come notificati in data 02.03.2023, nonché del provvedimento emesso all'udienza del 07/03/2023 così come notificato in data 08/03/2023, relativo al rigetto all'accesso agli atti presenti nel fascicolo del fallimento *de quo*, reclamo discusso all'udienza del 17/04/2023, e rigettato con provvedimento del 02/05/2023.

**2. 3.** Precisate le conclusioni e depositate comparse e memorie di replica, all'udienza del 10/7/2023 la difesa del M.G. faceva presente che era stato depositato ricorso per ricusazione di due componenti del Collegio (Dott. ... e Dott.ssa ...) ed il fascicolo trasmigrava all'attenzione del Presidente del Tribunale, sicchè all'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della decisione sulla detta ricusazione, che veniva infine rigettata con ordinanza Collegiale del 19/07/2023.



3. Con ordinanza del 03/10/2023 il Tribunale, preso atto che la difesa del M.G., alla data di precisazione delle conclusioni del 15/05/2023, evidenziava, ancora, la mancata presa visione di alcuni documenti di cui all'autorizzazione rilasciata dal G.D. Dott.ssa ... il 05/5/2023, disponeva la rimessione del giudizio dinanzi al Giudice Delegato al fine di consentire al M.G. di integrare le proprie contestazioni al rendiconto rispetto a quelle contenute nel "*ricorso ex art. 116 l.f. e 189 c.p.c.*" iscritto a ruolo, sulla base dei documenti di cui alla richiamata autorizzazione del 05/05/2023 di cui il M.G. non aveva ancora preso visione, stabilendo che entro il termine del 23/10/2023 la Cancelleria, di concerto con il curatore, avrebbe dovuto:

- depositare nel fascicolo l'elenco degli atti di cui al provvedimento autorizzatorio del 05/05/2023 consegnati alla difesa del M.G. con la relativa prova della avvenuta consegna;
- provvedere a consegnare alla difesa del M.G. gli atti di cui alla predetta autorizzazione che non fossero stati già messi a disposizione di questi, indicando allo stesso tempo la data della detta consegna e fissando l'ulteriore termine del 13/11/2023 entro il quale il M.G. avrebbe eventualmente presentare ulteriori contestazioni al conto come depositato dal curatore rispetto a quanto già dedotto e contestato con il ricorso iscritto a ruolo e il termine del 04/12/2023 entro il quale il curatore avrebbe dovuto controdedurre.

4. All'udienza del 19/12/2023, mutato *medio tempore* il Giudice Delegato, il Sig. M.G., presente personalmente, depositava atto cartaceo contenente querela di falso, debitamente sottoscritta, nei confronti dei seguenti atti: rendiconto del Curatore *ex art. 116 l.f.*, "*note di risposta*" del Curatore indirizzate all'avv. M.C.Z. del 03/03/2023, documento prodotto dalla responsabile di cancelleria fallimentare in data 20/10/2023 nella quale si riferisce che "*non risultano ulteriori atti da consegnare alla difesa del sig. M.G., in relazione all'autorizzazione del 5.5.2023*", libro del fallimento e la relativa prima nota.

4. 1. Presa visione della querela di falso, la Curatela ne eccepiva l'inammissibilità e la nullità, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 221 e ss c.p.c. e per quanto resa avverso atti non fidefacenti, oltre che perchè generica ed indeterminata.

4. 2. Con ordinanza del 26/04/2024 il Giudice istruttore non ammetteva la querela di falso e, considerato che la decisione sulla querela ben poteva essere rivista, secondo quanto previsto dall'art. 279 c.p.c., con la sentenza definitiva del giudizio, fissava davanti a sé l'udienza *ex art. 189 c.p.c.* del 09/07/2024, per la rimessione della causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti termini per memorie conclusionali e memorie replica e stabilendo che l'udienza sarebbe stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.



4. 3. Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica, nonché note scritte contenenti istanze e conclusioni, entro i termini assegnati.

4. 4. Il M.G., in particolare, ha concluso affinché “l’On.Le Collegio disponga:

*Preliminarmente Voglia l’Ill.mo G.I.*

➤ *per i motivi sopra evidenziati appare evidente la necessità per la quale la Dott.ssa ... si astenga obbligatoriamente dal presente giudizio per aver già deciso esprimendo valutazioni sulle medesime circostanze ed i medesimi crediti nelle varie vesti di componente del Collegio in sede di reclamo ex art. 26 L.F. e componente del Collegio in sede di numero 3 giudizi ex art. 102 L.F. rispettivamente RG. 2661/2020 M.G. /Fall. C. snc, RG 2659/2020 E.D.F. /Fall. ditta M.G. e R.G. 1891/2020 M.G. /Fall. ditta M.G.; Voglia l’On.le Collegio adito così provvedere:*

➤ *rimettere la causa in istruttoria con concessione della facoltà all’odierno ricorrente di prendere visione del fascicolo fallimentare al fine di poter verificare se siano presenti o meno le 150 ricevute di pagamento non rinvenute fra i documenti forniti dalla curatela e dalla responsabile della cancelleria fallimentare, seppur il Dott. G.L. continui a sostenere che dette ricevute siano presenti presso la cancelleria fallimentare. La presa visione appare necessaria per verificare le discrasie sui pagamenti eseguiti evidenziati con le sopramenzionate comparsa conclusionale e repliche; dichiarare d’ufficio la rettifica dello stato passivo del fallimento de quo ex artt. 102 e 115 L.F. alla luce delle illegittime insinuazioni al passivo suindicate e/o successive cartolarizzazioni irrituali (banche) e/o sgravi (S., E., A.d.E.R. e S.) e/o fallimento (SJB) e/o decesso dei creditori (D.F.) che lo stesso G.D. e/o lo stesso Tribunale fallimentare non possono ignorare. Infatti, a meno che non vi sia un pregiudizio nei confronti del mio assistito gli stessi Magistrati di Pescara, in altri fallimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Pescara, a titolo di esempio il fallimento avente R.G. n. 3408/1997, rettificavano lo stato passivo a seguito dello stralcio delle posizioni debitorie fiscali e la posizione debitoria dalla somma iniziale di € 106.351,33 circa veniva ridotta ad € 50.000,00 circa, fatti accaduti nel maggio del 2023 a seguito di specifica istanza del curatore Dott.ssa .... Tra l’altro in detto fallimento l’allora G.D., nella persona della Dott.ssa ..., chiedeva che il curatore verificasse la situazione debitoria presente nel passivo fallimentare. Mentre già nel 2010 l’allora G.D., nella persona del Dott. ..., ordinava di procedere d’ufficio alla revocazione dei crediti, ex art. 102 L.F., illegittimamente presenti nel passivo fallimentare suddetto. LA DIFESA NON COMPRENDE IL MOTIVO PER IL QUALE NEL MEDESIMO TRIBUNALE DINANZI A PROCEDURE DIVERSE SI SONO UTILIZZATI DUE PESI E DUE MISURE IN DANNO DEL G.M., CON PALESE OSTRUZIONISMO PER LE PROCEDURE ALLO STESSO RIFERIBILI.*



➤ *rigetto del conto di gestione della curatela, poiché, come sopra specificato è stato eseguito in contrasto a quanto previsto dall'art. 116 L.F. e 263 c.p.c.;*

➤ *intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del curatore "negligente" per le azioni eseguite in spreto alla Legge e agli interessi dell'intera procedura fallimentare della C.C. Snc, ex art. 38 l.F.;*

➤ *trasmissione degli atti presso le autorità competenti, ex art. 331 C.P., al fine di rilevare e/o accertare i reati presumibilmente commessi dal curatore e da chiunque altro che venga individuato nel corso delle indagini;*

➤ *sostituzione del comitato dei creditori, nonché la revoca del curatore fallimentare per quanto sopra evidenziato, ex art. 2043 cod. civ. ed ex art. 38 L.F. v.r. per il danno ingiustamente cagionato alla procedura concorsuale (ex art. 228 L.F.) nell'espletamento della sua attività di ausiliario di giustizia, in quanto il professionista intellettuale che espleta un incarico giudiziario svolge pubblici poteri (in termini, Cass. n. 15030 del 2005);*

➤ *si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori precedentemente avanzati, nessun escluso, anche attraverso la querela di falso ed in particolare si chiede il deposito dei seguenti documenti tutt'oggi mai depositati dalla curatela e/o dalla cancelleria fallimentare di Pescara; ovvero:*

- *valori bollati riportati nel rendiconto pari ad € 162,91 ed € 592,84;*
- *altri atti e documenti non specificati per € 785,55;*
- *spese postali e telegrafiche per € 163,79;*
- *ricevute di pagamento in originale e/o copia conforme con le specifiche causali relative ai campioni fallimentari;*
- *copia integrale delle ricevute di pagamento relative all'utilizzo dei crediti fiscali.*

*Sul punto LA DOTT.SSA ..., NELLA SUA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE, SOSTIENE DI AVER CONSEGNATO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DIFESA DELL'ODIERNO QUERELANTE. Infatti, APPARE INVEROSIMILE CHE IL TRIBUNALE FALLIMENTARE POSSA LIQUIDARE VOCI DI SPESA E/O CAMPIONI FALLIMENTARI SENZA ESSERE IN POSSESSO DELLE RICEVUTE IN ORIGINALE E DELLE CAUSALI DEI PAGAMENTI sostenuti dalla curatela che, ex lege, devono essere presenti nel fascicolo fallimentare e DELLE QUALI SI CHIEDONO COPIE CONFORMI AGLI ORIGINALI (CAUSALI,*



*AUTORIZZAZIONI E RICEVUTE COMPLETE DI PAGAMENTO IN OGNI SUA PARTE E IL DEPOSITO PRESSO LA CANCELLERIA FALLIMENTARE).*”

**4. 5.** A sua volta la Curatela ha così precisato le sue conclusioni:

*“I/ in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità delle contestazioni ex adverso formulate per le ragioni esposte in atti e per l’effetto dichiarare approvato il rendiconto finale di gestione della C.C. snc di M.G. & C.;*

*II/ in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente le avverse contestazioni in quanto illegittime e infondate in fatto e in diritto e per l’effetto dichiarare approvato il rendiconto finale di gestione della C.C. snc di M.G. & C.;*

*III/ con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna risarcitoria dell’opponente per temerarietà della lite ex art. 96 cpc terzo comma cpc.”.*

**5.** Assume, innanzitutto, il ricorrente che la Dott.ssa ..., divenuta in data 18/12/2023 Giudice Delegato del fallimento e giudice istruttore della presente controversia, dovrebbe astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., dal decidere la causa, essendosi espressa *“sulla medesima res iudicanda nei paralleli giudizi”*, ovvero n. 3 procedimenti ex art. 102 L.F. rispettivamente RG. 2661/2020 M.G. /Fall. C. snc, RG 2659/2020 E.D.F. /Fall. ditta M.G. e R.G. 1891/2020 M.G. /Fall. ditta M.G., nonché sul reclame ex art. 26 l.f. nei confronti degli atti del G.D. relativi alle istanze di consultazione del fascicolo fallimentare e sulla querela di falso proposta all’udienza del 19/12/2023.

**5. 1.** Invero, con atto depositato in data 10/07/2023 il Sig. M.G. ha già proposto ricorso per recusazione della Dott.ssa ... per aver fatto parte del Collegio giudicante nei n. 3 procedimenti ex art. 102 L.F. rispettivamente rispettivamente RG. 2661/2020 M.G. /Fall. C. snc, RG 2659/2020 E.D.F. /Fall. ditta M.G. e R.G. 1891/2020 M.G. /Fall. ditta M.G., e il Tribunale, con ordinanza del 19/07/2023, ha rigettato la ricasazione proposta e condannato la parte ricasante al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.

**5. 2.** Quanto all’aver fatto parte del Collegio giudicante del reclamo ex art. 26 L.F. avverso il diniego del Giudice Delegato di prendere visione ed estrarre copia degli atti presenti nel fascicolo fallimentare, è sufficiente rilevare come non sussista alcuna inerenza tra l’eventuale autorizzazione concessa dal G.D. o dal Tribunale in sede di reclamo, di estrazione dei documenti nell’ambito della procedura fallimentare, con i doveri innanzitutto di allegazione che gravano sulla parte nell’ambito del presente giudizio.



**5. 3.** Secondo il ricorrente, infine, la Dott.ssa ... dovrebbe astenersi per non aver ammesso la presentazione della querela di falso nei confronti dei seguenti documenti: il rendiconto del Curatore *ex art. 116 l.f.*, le “*note di risposta*” del Curatore indirizzate all’avv. M.C.Z. del 03/03/2023, il documento prodotto dalla responsabile di cancelleria fallimentare in data 20/10/2023 nella quale si riferisce che “*non risultano ulteriori atti da consegnare alla difesa del sig. M.G., in relazione all’autorizzazione del 5.5.2023*”, il libro del fallimento e la relativa prima nota.

**5. 3. 1.** Al riguardo, è noto che la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sé, al procedimento di falso in ordine al documento impugnato, essendo prevista dall’art. 222 c.p.c. una preventiva delibazione, in ordine all’ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato. E solo se tale verifica risulti positiva, il giudice dinanzi al quale la querela è stata proposta ne autorizza la presentazione innanzi a sé o ad altro giudice.

**5. 3. 2.** Nel caso in esame, in particolare, per quel che concerne la querela di falso in via incidentale, il Collegio non può che confermare la statuizione - espressa nell’ordinanza del 26/04/2024 - di non autorizzazione, alla presentazione della querela di falso.

**5. 3. 3.** Il giudice delegato ha, innanzitutto, inquadrato giuridicamente la querela di falso come strumento giurisdizionale finalizzato alla contestazione degli atti e dei mezzi di prova che – *ex lege* – sono dotati di efficacia di prova legale, ossia l’atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e la scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. Ed ha, quindi, concluso che il rendiconto di cui all’art. 116 L.F. non rientra nella categoria degli atti aventi rilevanza di prova legale sino a querela di falso - potendo esso essere confutato con tutti i mezzi di prova nell’ambito dell’attuale giudizio. Alla stessa conclusione è pervenuto con riferimento alle “*note di risposta del Curatore*” indirizzate all’avv. M.C.Z. del 03/03/2023, le quali senza ombra di dubbio non rientrano nella categoria degli atti aventi rilevanza di prova legale sino a querela di falso – in quanto le predette note contengono unicamente considerazioni personali del Curatore sulla regolarità del proprio operato che possono essere confutate con tutti i mezzi di prova nei limiti consentiti dalla legge. Allo stesso modo il Giudice delegato ha, correttamente, chiarito che l’efficacia probatoria del libro del fallimento, fino a querela di falso, non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero e può essere confutato con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Quanto, infine, al documento prodotto dalla responsabile di cancelleria fallimentare in data 20/10/2023 nella quale si riferisce che “*non risultano ulteriori atti da consegnare alla difesa del sig. M.G., in relazione all’autorizzazione del 5.5.2023*”, appare evidente come non trattasi di atto avente rilevanza di prova legale sino a



querela di falso, impugnabile con querela di falso, in quanto l'esperibilità della querela postula che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, laddove i verbali e gli atti del processo, destinati a documentare le attività in esso svolte, non possono essere dal processo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione delle parti, nessuna delle quali ha su di essi qualsiasi potere dispositivo (v. Cass., 16 gennaio 1999, n. 395).

**5. 4.** In ogni caso, non appare inutile richiamare in questa sede il tradizionale indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'inosservanza di un eventuale dovere di astensione non dà luogo alla nullità della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante, qualora la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione (Cass. 7578/2007; Cass. 11593/2009; Cass. 25487/2021). Ebbene, non risulta a questo Collegio che l'attore abbia proposto istanza di ricusazione della Dott.ssa ... per aver questa fatto parte del Collegio giudicante del reclamo ex art. 26 L.F. avverso il diniego del Giudice Delegato di prendere visione ed estrarre copia degli atti presenti nel fascicolo fallimentare o per non aver ammesso la presentazione della querela di falso.

**6.** Va poi premesso che non sembra possa accogliersi l'eccezione di tardività di costituzione sollevata dalla Curatela. L'art. 116 l.f., nel testo *ratione temporis* applicabile, stabilisce che se all'udienza sorgono contestazioni non superabili il Giudice provvede a norma dell'art. 189 c.p.c. del codice di procedura civile fissando udienza dinanzi al Collegio non oltre 20 giorni successivi.

**6. 1.** Orbene, ferma la regola generale di cui all'art. 152 codice procedura civile che stabilisce che i termini si possono considerare perentori solo se così espressamente definiti dalla legge, ovvero se la natura perentoria discenda in modo inequivoco dalla loro natura e funzione, come accade, ad esempio, in relazione ai termini per la proposizione delle impugnazioni, nella specie, dalla prima fase svoltasi dinanzi al Giudice delegato, sempre giurisdizionale e potenzialmente contenziosa, si è passati alla seconda fase in cui si esplica il giudizio di rendiconto a norma dell'art. 189 c.p.c.. Nella fattispecie esaminata, non vi sono richiami a norme diverse del codice di rito ma il rinvio è riferito alla sola fase decisoria e, del resto, l'attore risulta abbia formulato le sue contestazioni già nelle udienze tenutesi dinanzi al Giudice delegato il 16/02/2023 e 07/03/2023.

**6. 2.** L'atto depositato il 28/03/2023 dal M.G. e denominato "*ricorso ex art. 189 e 116 c.p.c.*", inoltre, non sembra contenga questioni fattuali e giuridiche di diverso tenore rispetto a quelle contenute negli atti sopra richiamati.



6. 3. Tanto osservato, il Collegio rileva che le contestazioni avverso il rendiconto formulate dal ricorrente sono infondate e pertanto devono essere respinte, con conseguente approvazione del conto contestato.

7. Sinteticamente e per quanto qui interessa il M.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.C. snc di M.G. & C. di cui al fallimento rubricato al n. 3711/2001, ha *in primis* contestato al curatore una serie di omissioni circa alcuni adempimenti fiscali (cfr pag. 4 del ricorso introduttivo; pag. 57 della comparsa conclusionale del 12/06/2023).

7. 1. Orbene, giova premettere come il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "*mala gestio*"; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.

7. 2. Le omissioni o le condotte di *mala gestio* eventualmente verificatasi nel corso della gestione del fallimento, per assurgere a rango di contestazioni ammissibili nell'ambito del giudizio di conto, devono dunque contenere, nelle enunciazioni dell'attore che ne contesti la legittimità, l'enucleazione del pregiudizio almeno potenziale che dai detti denunciati comportamenti, attivi o omissivi, sarebbe derivato. Le contestazioni, peraltro, non possono prendere le mosse da meri giudizi *ex post*, né le stesse possono riguardare le scelte effettuate, investendo e contestando le opzioni gestorie assunte sul solo rilievo della loro non convenienza od opportunità, ma devono attenersi a scelte o comportamenti erronei o negligenti relativi a violazione di legge o di procedura.



Esse, cioè, assumono peraltro rilievo solo nel caso in cui il curatore abbia tenuto un comportamento illecito dal quale sia scaturito un pregiudizio almeno potenziale agli interessi di colui che agisce.

**7. 3.** Ebbene, il M.G. nulla ha tempestivamente dedotto in tali termini, essendosi limitato ad enunciare la sussistenza delle predette violazioni fiscali, senza tuttavia argomentare in punto di ricadute pregiudizievoli, non consentendo al Collegio, per ciò solo, di vagliare la sussistenza del suo personale interesse concreto ed attuale ad esaminare le dette contestazioni.

**7. 4.** E per di più la difesa della curatela ha puntualmente documentato come il Curatore abbia regolarmente posto in essere gli adempimenti fiscali previsti e, quindi, la presentazione del Modello Unico 2001 per il periodo di imposta 2000 in uno alla dichiarazione IRAP di pari periodo (cfr doc.10 memoria del 12/05/2023), nonché la presentazione delle dichiarazioni IVA dalla data di dichiarazione di fallimento fino ad oggi, ivi compresa quella *ex art.* 74 bis del DPR 633/1972 (cfr. doc.11 memoria del 12/05/2023).

**7. 5.** Quanto alla registrazione delle “operazioni contabili” anteriori al fallimento deve essere evidenziato come dalle difese della curatela sia emerso che la contabilità della società fallita era ferma al 1999 con ultima annotazione sul libro giornale al 2/01/2000 riferita ad operazioni dell’anno 1999, tanto risultando dal verbale di consegna dei documenti eseguita dal sig. M.G. al Curatore in data 16/05/2001 (cfr doc. 12), oltre che dalla parte motiva della sentenza penale resa dal Tribunale di Pescara il 13/03/2015, n. 2955/2014 (cfr doc.13 memoria di costituzione del 12.5.2023).

**7. 6.** In ogni caso, non sembra che la curatela sia stata mai attinta da atti di accertamento o contestazioni di violazioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate nei termini di decadenza previsti dalla legge come è stato dedotto puntualmente dalla stessa nel suo atto di costituzione del 12/05/2023.

**7. 7.** Quanto alle contestazioni relative al fatto che il dott. L. avrebbe affidato i suddetti adempimenti fiscali alla Dott.ssa..., mentre la tenuta delle scritture contabili veniva affidata alla C.S.C. Sas di T.M. va evidenziato come, anche il tal caso, il M.G. non abbia affatto profilato alcun danno o pregiudizio neppure potenziale al proprio patrimonio. Del resto, non risulta che tali soggetti abbiano mai chiesto di essere ricompensati per tali attività con fondi della procedura.

**8.** Sempre sinteticamente un altro gruppo di contestazioni involge l’asserita violazione da parte del curatore degli obblighi informativi non avendo egli predisposto e depositato le relazioni periodiche.



**8. 1.** Pure per tale tipologia di contestazioni valgono le medesime conclusioni in punto di carenza di specificità sulle ricadute pregiudizievoli per il M.G.; ed anzi, dal corredo documentale depositato dalla parte resistente, è stato addirittura possibile escludere la sussistenza di una siffatta omissione (che tra l'altro a dire dell'attore si sarebbe protratta per molto tempo).

**8. 2.** Infatti, è stato provato come le relazioni siano state depositate dal Curatore dapprima in forma cartacea come dai frontespizi con apposizione di timbro di deposito (cfr doc.14 di parte resistente) e poi in formato digitale; vale la pena poi evidenziare come, trattandosi di relazioni periodicamente prodotte, le stesse consentano pur sempre di prendere contezza di volta in volta di quei fatti di amministrazione e contabili antecedenti alla relazione medesima dovendo questa evidenziare necessariamente la situazione gestoria del fallimento all'attualità. Denunciare l'assenza di relazioni periodiche senza allegare e dimostrare almeno l'esistenza di un danno potenziale per il fallito, mette in assoluta evidenza la carenza di interesse in capo all'attore a far valere la detta doglianza. Non si comprende, in breve, alla luce dei documenti depositati dalla curatela e qui richiamati e sulla scorta, si ripete, della natura della contestazione sul punto, quale sia l'utilità ai fini del presente giudizio delle argomentazioni svolte da parte attrice allorquando questa si sofferma genericamente sulla dedotta impossibilità del fallito di poter prendere visione e contezza della gestione del curatore senza tuttavia e puntualmente dedurre, neppure in questo caso, il pregiudizio che concretamente sarebbe derivato al patrimonio del fallito.

**9.** Il M.G., ancora, deduce quale ulteriore motivo di contestazione, la illegittimità della nomina dei componenti del comitato dei creditori trattandosi a suo dire di soggetti erroneamente ammessi al passivo o comunque essendo in qualche caso gli stessi titolari di crediti privi di speranze "*di concorrere alla ripartizione*" (cfr. pag 6 del ricorso) e quindi senza interesse alcuno a prestare la propria fattiva collaborazione nella gestione del patrimonio fallimentare.

**9. 1.** In primo luogo, va rilevato che le dedotte violazioni non sembra abbiano attinenza alcuna con l'operato del curatore. La nomina del comitato è, infatti, di competenza del Giudice (art. 40 l.f.). Il vaglio circa la legittimazione a far parte del comitato è, dunque, riservato al Giudice ed in ogni caso non sembra che gli atti di designazione, in parte qua, siano mai stati oggetto di utile impugnazione da parte del M.G. Da ciò deriva l'inammissibilità della contestazione.

**9. 2.** Neppure sembra questione qui prospettabile quella che vorrebbe rimeditare il vaglio del Giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo; esso oramai si cristallizzava e soltanto eventuali e qui non dimostrate impugnazioni utilmente perseguite avrebbero potuto modificarne la



composizione. Vero è che il M.G. tentò pure di contestare con lo strumento del reclamo *ex art.* 26 l.f. il decreto di chiusura dello stato passivo, ma in detta occasione il Tribunale, nel rigettare la domanda avanzata dal M.G. con il provvedimento collegiale del 13/02/2002, (cfr doc, n 32 di parte resistente) ribadì come sarebbe stato necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione dello stato passivo previsti dall'ordinamento.

**9. 3.** Non del tutto intellegibile si profila, poi, la doglianza mossa dall'attore in punto di omesso parere del comitato perché, da un lato se ne contesta la legittima costituzione (per illegittima ammissione dei relativi crediti al passivo) e, dunque, l'effettivo funzionamento, dall'altro sembra dedursi la carenza di parere nei casi prospettati dall'art. 35 l.f., nella versione al tempo vigente; e tuttavia per essi la norma stabilisce la competenza del giudice delegato o del Tribunale, sentito il comitato, sicché non è dato comprendere quale possa essere stato in concreto il dedotto comportamento gravemente negligente, omissivo o commissivo, del curatore dal quale sarebbero derivati pregiudizi per il fallito.

**10.** Il fallito ha, poi, mosso alcune contestazioni in ordine ad atti più propriamente gestori come compiuti dal curatore e odierno resistente.

**10. 1.** Ora, è emerso dagli atti di causa come l'attivo immobiliare della procedura, rappresentato da due fabbricati di civile abitazione in corso di costruzione siti in Comune di ..., sia stato acquisito all'attivo fallimentare da parte della curatela mediante lo scioglimento di un preliminare di vendita ottenuto con la sentenza del Tribunale di Pescara n. 744/2002 del 30-4/7.06.2002, con conseguente retrocessione dell'immobile al fallimento cui conseguiva la vendita dello stesso secondo l'iter previsto dalla legge e previa stima dell'Arch. A.P. del 25/10/2001 ed infine il decreto di trasferimento del Tribunale di Pescara del 26/11/2002 (doc. 17,18,19 parte resistente).

**10. 2.** Il secondo immobile veniva invece acquisito dal fallimento all'esito di un giudizio di revocatoria portato dalla Curatela nei confronti della T. s.r.l., la cui legale rappresentante era risultata essere la sig.ra E.D.F., madre di M.G. All'esito della sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 25967/2016 del 15/12/2016, il giudizio di revocatoria intrapreso dalla curatela già vittoriosa diveniva definitivo (cfr doc. 20 memoria di costituzione di parte resistente), sicché il bene veniva stimato dall'Ing. U.I. in data 18/01/2019 e di poi aggiudicato al terzo esperimento di vendita in data 09/11/2021 innanzi al Giudice delegato (docc. 21,22 memoria di costituzione di parte resistente).



**10. 3.** A fronte di tale evidenze, quali la sentenza che decretò il definitivo scioglimento dal contratto preliminare di compravendita di bene immobile intercorso con i coniugi D./S. e, soprattutto, all'esito del giudizio revocatorio conclusosi favorevolmente per la curatela e che, per sua natura, è posto a tutela della massa e della *par condicio creditorum* (creditori che hanno visto rientrare nell'attivo un bene poi oggetto di vendita in favore della massa fallimentare) non si vede come possa, ancora oggi, sostenersi l'illegittimità dell'operato del curatore che invece intese agire proprio a tutela degli interessi del patrimonio del fallito e degli stessi creditori.

**10. 4.** Intravedere, poi, nell'ambito del giusto e libero procedimento delle aste pubbliche improntate a criteri di trasparenza ed efficienza e volto per ciò solo all'ottenimento del miglior prezzo ricavabile sul mercato, un inevitabile nocumento per la massa dato dai costi delle vendite e dei compensi dei professionisti che hanno legittimamente operato su autorizzazione degli organi fallimentari per il giusto soddisfacimento dei crediti ammessi allo stato passivo definitivo, profila un ragionamento del tutto tautologico e privo di concreti riscontri fattuali. Del resto, come sancito dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. 6 ottobre 1998, n. 9908; Cass. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. 31 marzo 2008, n. 8304), il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita quale base d'asta costituisce un dato meramente indicativo, inidoneo, come tale, quand'anche verosimilmente inferiore al valore di mercato dell'immobile, a pregiudicare la proficuità dell'alienazione forzata e la realizzazione del giusto corrispettivo in esito all'espletamento di una gara concorrenziale fra gli offerenti.

**11.** Peraltro, il Tribunale non può non rilevare come il metodo processuale seguito dall'attore sembri essere invertito. Invece di contestare le singole partite del conto e, attraverso di esse, la gestione della procedura, non già in generale, bensì per singoli e specifici atti o fatti, evidenziandone di poi eventuali errori, aporie, discrasie, a loro volta forieri di pregiudizio, egli prospetta violazioni generiche dei doveri di diligenza e correttezza del curatore, a tal fine chiedendo ancora una volta addirittura l'integrazione della documentazione e quindi la rimessione della causa in istruttoria al solo fine di un altrettanto generico controllo su atti o fatti mai neppure indicati nel conto medesimo. E ciò nonostante il documento depositato dalla responsabile di cancelleria fallimentare in data 20/10/2023 nella quale si riferisce che "*non risultano ulteriori atti da consegnare alla difesa del sig. M.G., in relazione all'autorizzazione del 5.5.2023*".

**11. 1.** Tale errore di prospettiva è bene evidente, ad esempio, a pag. 9 del ricorso introduttivo allorquando l'attore nel prospettare la mancanza di piani di riparto parziali per il pagamento dei



compensi dei legali e degli ausiliari della curatela (omettendo a sua volta di considerare che trattasi di spese “*prededucibili*” che possono essere pagate anche al di fuori del piano di riparto qualora vi siano le risorse necessarie per i relativi pagamenti, rilievi questi mai neppure prospettati dal ricorrente), deduce che :“*All’esito di quanto sopra evidenziato, appare necessario dover verificare i pagamenti delle imposte, tasse e ogni altro costo sostenuto nel corso della procedura, documenti dei quali si chiede il deposito (valori bollari, ICI, IMU, spese bancarie, trascrizioni sentenze, registrazioni sentenze, spese cancelleria, imposta di registro vendita immobile in favore di D.C.*”, rendendo oltremodo evidente l’assenza di qualsivoglia collegamento logico tra il primo assunto (difetto di piano di riparto) e la detta richiesta.

**11. 2.** Va, ancora una volta, richiamato a tal proposito l’illuminante orientamento del giudice di legittimità che in merito rileva come le contestazioni rivolte a tale conto debbono, a loro volta, essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti (Cassazione civile sez. I, 21/10/2010, n. 21653).

**12.** Quanto ai pagamenti effettuati in favore dei professionisti nominati e sebbene le contestazioni circa l’opportunità della loro nomina ora per allora appaiano anche in questo caso alquanto generiche visto che gli incarichi sono stati regolarmente esplicitati e neppure si sono mai fin qui enucleati specifici errori o irregolarità contabili al momento delle relative liquidazioni (anch’esse avvenute con provvedimenti resi dai giudici delegati che si sono avvicendati nella procedura), v’è pure che dai documenti allegati dalla curatela è stato possibile ricavare come i pagamenti effettuati ai professionisti siano stati tutti debitamente autorizzati, con la conseguente altrettanto corretta annotazione nel rendiconto, come può agevolmente riscontrarsi dalle risultanze di tutti i documenti, titoli e libretti bancari questi ultimi pure depositati (cfr. docc. 1 -38).

**12. 1.** Dalla documentazione prodotta (tra cui figura pure il libro giornale del fallimento depositato e inviato al legale del M.G. di cui al doc. n. 4 di parte resistente) si evince, infatti, come i professionisti abbiano emesso regolare fattura nei casi previsti dalla legge ed anche che il Curatore ottemperava agli obblighi contabili e fiscali vigenti *ratione temporis*.



**12. 2.** In particolare, è stato verificato attraverso i documenti prodotti dalla curatela che l'Avv. D.B.E. fu nominata per la costituzione in giudizio della Curatela Fallimentare nella causa di revocatoria proposta nei confronti della T. srl, con provvedimenti giudiziari del 04/06/2002 e del 10/04/2008. Il pagamento in suo favore della somma di € 24.683,40 risulta essere pari alla somma delle voci ivi indicate (€ 1.254,93 + € 826,24 + € 21.850,70 + € 751,53) relative rispettivamente alla redazione di un parere legale di cui alla fattura n. 14/2002, al rimborso spese per l'iscrizione a ruolo del primo grado e trascrizione della domanda giudiziale, al compenso maturato per il primo e secondo grado della causa e del versamento della ritenuta d'acconto di detta fattura al netto della compensazione (cfr. doc.23 in cui è stato allegato anche l'F24 relativo alla compensazione); la curatela ha poi ulteriormente precisato che la somma di € 25.943,23 portata nella relazione *ex art. 33 L.F.* si riferisce all'importo lordo della fattura n. 2/2016 (come da decreto di liquidazione del GD del 15/05/2016, che ha determinato in € 25.943,23 "*il compenso complessivo*" dell'avv.to D.B.E., comprensivo di accessori, con esclusione dunque delle spese del giudizio di primo grado, e mandato di pagamento del 21/06/2016) e non tiene conto della altre poste di cui sopra.

**12. 3.** Anche per l'Avv. R.A., possono svolgersi i medesimi assunti. Egli, nominato per la ricognizione e la valutazione di tutte le cause in corso con provvedimento giudiziale del 09/10/2001 e designato quale legale per la causa promossa dai sigg.ri D. e S. nei confronti della Curatela con provvedimento del 25/02/2002, venne pagato per complessivi € 6.277,25 compresa IVA come si evince dai documenti allegati; sono a tal fine stati prodotti i provvedimenti di nomina del GD, le liquidazioni del GD del 31/10/2002 e del 09/12/2002, i mandati di pagamento del 25/11/2002 e del 24/12/2002 e le fatture di pagamento n. 10/2002 e n. 17/2002 (cfr. doc. 24 memoria della curatela); con la precisazione, anche per questo professionista, che la somma di € 5.245,45 portata nella relazione *ex art. 33 L.F.* corrisponde alla somma liquidata dal Giudice e si riferisce all'importo delle predette fatture al netto dell'IVA.

**12. 4.** L'Avv. L.R., invece, fu nominato per la costituzione in giudizio della Curatela nella causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e pagato per complessivi € 11.627,92 compresa IVA (cfr. provvedimento di nomina del GD del 30/05/2001, decreti di liquidazione del GD 13/05/2004, 17/05/2004 e 01/10/2010, relativi mandati di pagamento del 10/06/2004, 13/09/2005 e 18/11/2010 di cui alle fatture nn. 36/2004, 50/2005 e 83/2010, F24, con la precisazione che la somma di € 10.157,91 portata nella relazione *ex art. 33 L.F.* corrisponde alla somma liquidata dal Giudice e si riferisce all'importo delle predette fatture al netto dell'IVA; doc. 25 parte resistente).



**12. 5.** I documenti prodotti hanno poi evidenziato come l'Avv. C.D.C., nominata in data 30/11/2007 per la costituzione in giudizio della Curatela nella causa di revocazione *ex art.* 102 L.F. proposta nei confronti della S. s.r.l. già B. SpA ed accolta in via parziale, venne pagata mediante assegno circolare del 15/03/2010, giusto provvedimento giudiziale di liquidazione del 16/02/2010 e relativo mandato di pagamento del 25/02/2010 con riferimento alla fattura n.4/2010; va rilevato che la differenza, pure eccepita dall'attore, è dovuta alla ritenuta d'acconto di € 932,25, poi compensata (cfr doc.26 parte resistente, in cui si evince altresì che il L. propose al giudice la liquidazione dei compensi dell'avv. C.D.C. ai minimi tariffari attesa la linearità della vicenda).

**12. 6.** L'Arch. A.G.P. veniva, invece, nominato per la stima dei beni mobili ed immobili con provvedimenti giudiziali del 12/04/2001 e 10/01/2002 e pagato con assegno circolare emesso il 19/09/2002 per complessivi € 2.021,10 (cfr. liquidazioni del GD, mandato di pagamento, assegno circolare e n.2 ricevute di pagamento di cui al doc. 27 memoria di parte convenuta).

**12. 7.** Ed ancora, è stato documentato come in favore dell'Ing. L.D.G., nominato CTU dal Tribunale nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, fu liquidato il compenso con provvedimento del 27/11/2003 per € 4.071,52, oltre accessori, e posto a carico di parte attrice M.G.; in difetto di pagamento da parte di questi e su istanza dell'Ing. L.D.G., il pagamento, con provvedimento giudiziale del 20/10/2004 veniva posto a carico delle parti in solido, per cui il fallimento ha eseguito il pagamento della somma complessiva e pro quota di € 796,92 con assegno circolare del 21/05/2008 (cfr. provvedimento di liquidazione giudiziale, istanza di prelievo corredata da documenti, mandato di pagamento, provvedimento del giudice che ha posto le spese in solido e fattura; doc. 28 parte resistente).

**13.** Il M.G. ha, poi, chiesto che fosse *“rettificato lo stato passivo”* ed *“aggiornato”* il rendiconto, essendo indicato sullo stesso una posizione debitoria inesistente, poiché, in caso di mancato adeguamento la massa fallimentare *“subirebbe un ulteriore danno a causa della lievitazione del compenso della curatela calcolata in percentuale”*.

**13. 1.** In particolare, rileva il M.G. che per alcuni creditori (in particolare M., S., S., C.d.C.), dopo il deposito del conto e prima della udienza si era potuto accertare la sussistenza di sgravi di imposta che tuttavia risultano ancora presenti nel passivo e nel rendiconto qui contestato.

**13. 2.** Ebbene neppure tale ultimo profilo di doglianza può essere accolto.

**13. 3.** Giova premettere come i due atti richiamati, stato passivo e rendiconto, siano tra loro strutturalmente e funzionalmente diversi.



**13. 4.** Il primo ha ad oggetto la somma dei crediti come all'epoca verificati e definitivamente accertati sia pure con efficacia endoconcorsuale; il secondo attiene all'atto del curatore quale conto di cassa ed altresì quale conto della gestione, che, in quanto tale, per essere approvato deve essere idoneo non soltanto a rappresentare fedelmente le movimentazioni contabili del fallimento, ma altresì a sintetizzare l'amministrazione del curatore ed il fatto che essa sia stata rispondente a criteri di legittimità, opportunità ed economicità. Si diceva funzioni diverse perché il rendiconto prelude poi il riparto in cui effettivamente vengono effettuati i pagamenti ai creditori che non solo sono utilmente incardinati all'interno dello stato passivo ma che vantano un credito ancora esistente, ben potendo lo stesso essere stato ad esempio estinto o comunque risultare non più esigibile (si pensi ad esempio al caso della chiusura per estinzione dei debiti di cui all'art. 118 comma 1 numero 2 L.F.).

**13. 5.** Sicché non può profilarsi sin qui alcuna omissione colpevole del curatore atteso che questi soltanto in sede di riparto finale potrà prevedere la riduzione o l'elisione delle poste creditorie per alcuni soggetti già inseriti nello stato passivo, ad esempio, per intervento di condoni o sgravi fiscali normativamente previsti. In sostanza, non può contestarsi il conto sulla base di un futuro ed ipotetico comportamento omissivo del curatore, perché mancherebbe l'attualità della violazione e quindi a maggior ragione del danno sia pure soltanto potenziale.

**13. 6.** Quanto alle posizioni dei creditori D.F., S.G., D& D C. sas, avv. S.T., S.I.E.C.I. S.n.c. – D.D.P. & C., D. C. N., E. D.F., Avv. S.T., avv. M.C., V. G. ed E., B. che, a dire del ricorrente (nelle pagg. da 12 a 26 del ricorso) sarebbero del tutto inesistenti perché in carenza dei presupposti per la loro ammissione, giova ribadire ciò che si è appena sopra evidenziato e cioè che non è il giudizio sul conto lo strumento utile per poter contestare l'ammissione dei crediti e ciò indipendentemente dal rilievo che i mezzi di impugnazione dello stato passivo *ex artt.* 98 e 102 l.f. non contemplassero tra i soggetti legittimati anche il fallito (potendo questi essere presente alle fasi di formazione e verificaione *ex artt.* 95 e 96 l.f.) come del resto fu ben argomentato dal Tribunale il 13/02/2002 allorquando rigettò il reclamo proposto *ex art.* 26 l.f. dal M.G. avverso il decreto di chiusura dello stato passivo (cfr. doc n. 32).

**13. 7.** In ogni caso si ribadisce che non può imputarsi a negligenza del curatore una sia pure asserita illegittima "*proposta di ammissione*" dei crediti allo stato passivo, essendo la relativa decisione assunta dal giudice delegato e quindi di natura squisitamente giurisdizionale.

**14.** Tutte le contestazioni mosse al conto della gestione con l'atto depositato il 28/03/2023 dal M.G. e denominato "*ricorso ex artt. 189 e 116 c.p.c.*", conclusivamente, non possono dirsi fondate.



15. Ora, deve darsi atto del fatto che la causa, presa a decisione una prima volta, veniva poi rimessa in istruttoria con ordinanza del 28/09/2023 con la quale il Tribunale, preso atto che in data 05/05/2023 il giudice delegato aveva autorizzato il M.G. alla visione ed estrazione di copie dei seguenti atti: -1) autorizzazione alla delega degli adempimenti fiscali eseguiti da terzi presenti nel rendiconto; -2) tutte gli adempimenti fiscali e seguiti dal curatore nel corso della procedura fallimentare de quo e le relative autorizzazioni; -3) tutte le autorizzazioni ai prelievi del curatore con i giustificativi di spesa indicati nel rendiconto, -4) l'insinuazione al passivo D.C.N. con titoli; -5) l'insinuazione tardiva al passivo della S. SPA con titoli; -6) la richiesta curatore e rigetto richiesta di revocatoria art. 102 l.f. del G.D. F. del 28.09.07; -7) tutte le relazioni *ex art.* 33 L.F.; -8) nonché, la visione ed estrazione degli atti (per la maggior parte già ricompresi nell'elenco sopra riportato) di cui alla richiesta di prenotazione del 21/02/2023 come richiamata nel provvedimento di rigetto del reclamo; e rilevato che, alla data di precisazione delle conclusioni del 15/05/2023, la difesa del M.G. evidenziava, ancora, la mancata presa visione di alcuni documenti di cui all'autorizzazione del 05/05/2023, fissava il termine del 23/10/2023 entro il quale la cancelleria fallimentare, di concerto con il curatore, avrebbe dovuto: -depositare nel fascicolo l'elenco degli atti di cui al provvedimento autorizzatorio del 05/05/2023 consegnati alla difesa del M.G. con la relativa prova della avvenuta consegna; -provvedere a consegnare alla difesa del M.G. gli atti di cui alla predetta autorizzazione che non fossero stati già messi a disposizione di questi, indicando allo stesso tempo la data della detta consegna che sarebbe dovuta avvenire comunque entro il detto termine del 23/10/2023; fissava l'ulteriore termine del 13/11/2023 entro il quale il M.G. come rappresentato e difeso avrebbe dovuto eventualmente presentare ulteriori contestazioni al conto come depositato dal curatore rispetto a quanto già dedotto e contestato con il ricorso iscritto a ruolo; fissava infine il termine del 04/12/2023 entro il quale il curatore, come rappresentato e difeso avrebbe dovuto controdedurre avverso le dette nuove contestazioni e produrre i relativi documenti giustificativi.

15. 1. In adempimento di quanto disposto, la Responsabile di cancelleria, con atto depositato nel fascicolo in data 20/10/2023, comunicava l'elenco degli atti già consegnati alla difesa del M.G. a seguito dell'autorizzazione del 05/05/2023, con la relativa prova della avvenuta consegna e, con successiva comunicazione, inserita nel fascicolo in data 25/10/2023, specificava che *“non risultano ulteriori atti da consegnare alla difesa del sig. M.G., in relazione all'autorizzazione del 5.5.2023”*.



**15. 2.** Orbene, a questo punto il Collegio non può che rilevare che, effettivamente, nel fascicolo fallimentare non si rinvencono atti oggetto dell'autorizzazione del 05/05/2023, ulteriori o diversi da quelli che la Cancelleria ha dimostrato di aver già consegnato alla difesa del M.G.

**15. 3.** Da ciò ne consegue che tutti gli ulteriori motivi di contestazione al rendiconto e alla condotta del Curatore sollevati dal M.G. in tutti i suoi scritti successivi all'atto depositato il 28/03/2023 dal M.G. e denominato "*ricorso ex art. 189 e 116 c.p.c.*" (ivi compreso, la querela di falso) risultano tardivi e, pertanto, inammissibili. I fatti contestati, infatti, non sussistendo ulteriore documentazione da esaminare oltre quella già in possesso del M.G., debbono ritenersi cristallizzati nei limiti degli atti introduttivi non potendosi ritenere ammissibili le ulteriori doglianze rilevate dall'attore nei suoi scritti successivi giacché è consolidato il principio di matrice giurisprudenziale di legittimità secondo il quale nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.

**15. 4.** Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con l'atto introduttivo e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (Cass.5402 del 25.2.2019 che in applicazione del principio, ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).

**15. 5.** Sicché, l'estensione dell'oggetto del giudizio, sin qui contenzioso, come avvenuto nella querela di falso e negli atti conclusivi (comparse e repliche) di parte attrice in cui questa introduceva temi di indagine del tutto nuovi rispetto a quanto veniva allegato e dedotto fino al momento dell'apertura della fase decisoria deve ritenersi attività per ciò solo inammissibile.

**16.** In ordine alle ulteriori richieste di revoca d'ufficio del curatore, sostituzione del comitato dei creditori, trasmissione degli atti alle autorità competenti ex art. 331 c.p.c., alla luce della motivazione sopra esposta che non ha ravvisato alcun comportamento negligente in capo agli organi della procedura, ne va rilevata la evidente infondatezza.



**17.** Infine, il M.G. ha chiesto genericamente che venisse “intrapresa l’azione di responsabilità” nei confronti del curatore. La domanda per come formulata appare inammissibile.

**17. 1.** A tal riguardo va chiarito che l'art. 38 l.fall., prima parte del primo comma, nella suo testo originario disponeva che il curatore «deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio». La disposizione, successivamente alla riforma introdotta con d.lgs 5/2006 stabilisce che il curatore adempia ai «... doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».

**17. 2.** Il secondo comma dell'articolo 38 l.f. stabilisce che, in pendenza della procedura fallimentare, l'azione di responsabilità deve essere esercitata, previa autorizzazione del giudice delegato (e/o dal comitato per i creditori - nella versione innovata con la riforma del d.lgs 5/2006), dal curatore del fallimento nominato in luogo di quello precedente (ritenuto responsabile) che deve essere revocato.

**17. 3.** Pertanto, dal testo dell'art. 38 l.f. (in entrambe le sue versioni) si evince che: 1) la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità spetta in via esclusiva al “nuovo” curatore; 2) presupposto dell'azione è l'intervenuta revoca del curatore ritenuto responsabile; 3) i soggetti diversi (creditori, fallito e terzi in genere) dal curatore fallimentare non hanno legittimazione all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 38 l.f. fin tanto che sia pendente la procedura concorsuale.

**17. 4.** Il meccanismo procedimentale adottato dal legislatore (sostanzialmente invariato anche con la riforma) è volto a tutelare *in primis* l'organo fallimentare (finché è nell'esercizio delle sue funzioni) mettendolo (quantomeno parzialmente) al riparo da iniziative giudiziarie che potrebbero avere anche lo scopo di arrecare "disturbo" al regolare andamento delle operazioni fallimentari.

**17. 5.** Di qui si spiega l'articolato meccanismo che lega l'esercizio dell'azione *ex art.* 38 l.f. alla “revoca” dall'incarico del curatore responsabile e alla legittimazione esclusiva del nuovo curatore che può agire sotto il controllo e l'autorizzazione del giudice delegato (o del comitato per i creditori - a seguito della riforma). Lo schema processuale ideato dal legislatore esclude pertanto che il terzo o i creditori o il fallito possano agire in via autonoma e diretta *ex art.* 38 l.f. nei confronti del curatore, per gli atti dallo stesso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ritenuti dannosi per la massa fallimentare, in quanto frutto di *mala gestio*.

**18.** Il ricorso dunque e conclusivamente deve essere integralmente rigettato per quanto sin qui rilevato e il conto contestato deve essere approvato.

**19.** Le spese di lite seguono la soccombenza.



**20.** Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.* mancando la prova della mala fede e colpa grave.

**21.** Il compenso di avvocato va liquidato come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, al grado di complessità della stessa (indeterminabile complessità media), all'attività effettivamente espletata (assenza di attività istruttoria), sicché il compenso predetto può essere liquidato in € 7.122,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato ed accessori di legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, Settore Fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M.G. recante contestazioni avverso il rendiconto del curatore G.L. relativo alla procedura fallimentare C.C. s.n.c. di M.G. & C. n. 3711/2001 così provvede, ogni ulteriore azione ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara approvato il rendiconto della gestione depositato il 27/12/2022;
- rigetta le ulteriori istanze;
- condanna il ricorrente M.G. alla rifusione, in favore del resistente Dott. G.L., delle spese e delle competenze di lite che si liquidano in Euro 7.122,00, rimborso forfettario del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il presidente  
Dott. Elio Bongrazio

